

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 61 del	
Oggetto:	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.) Determinazione delle tariffe per l'anno 2012 – Proposta .-

L'anno **2012** addì **28** del mese di **Maggio**

Alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti :

TOLA ROBERTO	SINDACO
RUIU SALVATORE	VICE SINDACO
PORCHEDDU DONATELLA	ASSESSORE
VENTRONI MAURIZIO	“
DELEDDA ENNIO	“

Con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. **Dr.ssa Graziella Deledda**

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'articolo 53 comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 e successive integrazioni e modificazioni, che prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

VISTO , altresì, l'art. 58 del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, che statuisce l'obbligo per il Comune di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VERIFICATO l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n° 23 del 14 marzo 2011; circa l'individuazione del Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle tariffe TARSU;

DATO ATTO che per effetto dell'art. 1, comma 184, lett. a) della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 208/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 13/2009, il regime impositivo connesso al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, già adottato per l'anno 2006 , è rimasto invariato in regime TARSU anche per gli anni 2007, 2008 e 2009;

RILEVATO che anche nei decorsi esercizi 2010 e 2011 il Comune di Posada ha confermato il metodo di imposizione in regime di TARSU confermando le tariffe in sede di approvazione dei bilanci di previsione ;

RILEVATO, altresì, che lo stato attuale della normativa in materia induce al mantenimento, anche per l'esercizio 2012, dell'attuale sistema di prelievo tributario in regime di TARSU anche con riferimento all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha disposto l'abrogazione, a partire dall'anno 2013, sia della TARSU di cui al D.Lgs. 507/1993, sia della Tariffa di Igiene Ambientale istituita con il D.Lgs. 22/1997 così come, anche, della Tariffa Integrata istituita con il D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tarsu ;

CONSIDERATO che il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n° 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n° 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

ACQUISITI i preventivi pareri di cui al D.Lgs. 267/00;

-dal Responsabile del Settore Finanze “ Favorevole sulla regolarità tecnica”
_____;

**UNANIME
DELIBERA**

- 1) di **proporre al Consiglio Comunale quanto segue**;
- 2) di **determinare** le seguenti tariffe per l'applicazione della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani anno 2012:

1	Abitazioni private, comprese le relative pertinenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili).	€ 2,34
2	Locali destinati a studi professionali in genere, banche, assicurazioni, agenzie di affari, agenzie funebri, agenzie di viaggi, autoscuole, studi medici e locali assimilabili	€ 2,57
3	Locali destinati a pubblici esercizi: bar, caffetterie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, agriturismi, gastronomie ed esercizi assimilabili.	€ 2,68
4	Alberghi- Sale convegni- Osterie- Trattorie- Collegi e Negozi.	€ 2,68
5	Laboratori ed attività artigianali.	€ 1,56
6	Associazioni sportive, culturali e ricreative.	€ 1,56
7	Campeggi- Distributori di carburante- Stabilimenti balneari.	€ 1,56
8	Altre aree scoperte che possono produrre rifiuti.	€ 1,56
9	Pontili ed aree adibite ad attività portuali, compreso lo specchio acqueo.	€ 1,56

- 3) di **determinare** le seguenti riduzioni per l'applicazione della Tarsu anno 2012, così come da richiamo dell'art. 12 del Regolamento Comunale TARSU:

- 30% per le abitazioni adibite direttamente ad abitazioni principali detenute da un unico occupante che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente per l'intero anno, la stessa riduzione è riconosciuta a persone che risultino stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo e di ciò sia fornita certificazione;

-30% per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale - che costituisca residenza anagrafica - anch'essa ubicata nel Comune di Posada, tenute a disposizione per uso stagionale e uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza ed abitazione principale posseduta a Posada e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato .

-30% per i locali ed aree scoperte diversi dalle abitazioni adibite ad uso stagionale e uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione .

- 30% per i fabbricati rurali adibiti ad abitazioni siti in zone agricole e direttamente utilizzati da produttori (I.A.P.) e lavoratori agricoli professionali.

Riduzione per disservizio -: Previa tempestiva formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore entro sessanta giorni a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto del 30% ed il minor gettito è posto a carico del gestore.

Sono esenti dal pagamento della tassa le abitazioni (costituenti residenza anagrafica ed abitazione principale del locatario) non di proprietà occupate da famiglie composte esclusivamente da pensionati ultra settantacinquenni, ovvero di proprietà occupate dagli stessi soggetti che non possiedano altri immobili, e verrà concessa unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione .


- 4) di dare atto che tali tariffe e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento T.A.R.S.U. ;
- 6) di inviare, nelle forme di Legge, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011, con modifiche introdotte dalla relativa Legge di conversione;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di **Quindici giorni** consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 dal 8 GIU. 2012 ;

IL SEGRETARIO COMUNALE

